



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione Penale

Prot. 48/I/20

Tivoli, 7 settembre 2020

OGGETTO: *cessazione delle misure disposte ai sensi dell'art.83 comma 7 D.L. 18/2020 e succ. mod.: adempimenti organizzativi per l'attività di udienza da settembre 2020.*

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

letto il decreto n.24/2020 emesso in data 26.6.2020 dal Presidente del Tribunale e concernente la cessazione al 30 giugno 2020 delle misure straordinarie di cui all'oggetto;

visto il proprio conseguente decreto n.25/2020, destinato all'organizzazione dell'attività del mese di luglio 2020;

rilevato che, tenuto conto anche delle note caratteristiche anguste dei locali disponibili e della struttura del Tribunale, sussiste ancora la necessità di dettare disposizioni particolari che, evitando l'afflusso contemporaneo di persone all'interno del Palazzo di Giustizia, permettano di ottenere il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. in vigore in materia di distanziamento e divieto di assembramento per coloro che intervengono alle udienze penali;

sentiti i giudici della Sezione nella riunione del 20.7.2020, nonché il Presidente e membri del C.O.A. di Tivoli in quella del 4 settembre;

d'intesa col Presidente del Tribunale,

DISPONE

1) l'attività di udienza da settembre 2020 dovrà essere svolta tenendo conto della necessità di rispettare, in rapporto al locale d'aula in concreto occupato, le generali regole di cautela del distanziamento sociale e del divieto di assembramento; conseguentemente: a) gli affari andranno fissati e chiamati ad orari distinti, evitando in ogni caso sovrapposizioni che comportino la presenza contestuale di un numero di persone

incompatibili con la capienza in sicurezza già stimata per le aule e per gli spazi antistanti; in particolare, tali indicazioni dovranno essere osservate per le prime udienze dibattimentali, allo stato fissate tutte alle ore 9:00, con distribuzione in fasce orarie previamente comunicate via PEC al COA e alla Camera Penale; b) applicando tali principi, i giudici daranno la precedenza alla trattazione degli affari con persone sottoposte a misure cautelari e a quelli dove non deve svolgersi attività istruttoria (ad es. apertura del dibattimento, discussione, definizione per prescrizione o altra causa estintiva del reato); il resto del ruolo degli affari da trattare nel rispetto delle citate condizioni di sicurezza verrà completato secondo gli ordinari criteri di priorità tabellari; gli affari residui la cui trattazione risulti incompatibile con le richiamate condizioni di sicurezza verranno rinviati in udienza; c) qualora le esigenze di differimento della trattazione di taluni procedimenti risultino già in precedenza assolutamente evidenti ed inevitabili, se ne darà preventivo avviso con forma libera al difensore e al PM per consentire, ove possibile, la contro-citazione dei testi di parte e diminuire l'afflusso in udienza;

2) restano efficaci tutte le disposizioni introdotte durante il periodo dell'emergenza epidemiologica per l'utilizzo della PEC da parte dei difensori e per l'esercizio del diritto di copia degli atti.

Si comunichi a tutti i giudici ordinari e onorari della Sezione, al Direttore amministrativo del settore penale e al Funzionario amministrativo dell'Ufficio GIP/GUP, nonché al Procuratore della Repubblica, al C.O.A. e alla Camera Penale.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Nicola DI GRAZIA

